



Comune di Calcinaia

REGOLAMENTO

PROGRESSIONI VERTICALI

(Art. 3 del D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2021, n. 113)

Approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 127 del 6/10/2022

Art. 1

Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento nel Comune di Calcinaia delle procedure selettive di tipo comparativo per la progressione di carriera o verticali tra le categorie del sistema di classificazione di cui al vigente CCNL Comparto Funzioni locali, in applicazione dell'art. 3 del D.L. 09/06/2021, n. 80 convertito con modificazioni in L. 06/08/2021, n. 113 sostitutivo dell'art. 52, comma 1-*bis* del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165, con la finalità di valorizzare il personale comunale mediante il riconoscimento del merito.

2. Le progressioni fra aree e fra qualifiche diverse, avvengono tramite procedura comparativa basata sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni in servizio, sull'assenza di provvedimenti disciplinari, sul possesso di titoli o competenze professionali ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso all'area dall'esterno, nonché sul numero e sulla tipologia degli incarichi rivestiti.

Art.2

Rapporto con gli strumenti di programmazione e pianificazione operativa

1. L'effettuazione di ciascuna progressione di carriera è stabilita dall'amministrazione, mediante specifica previsione negli strumenti di programmazione del fabbisogno di personale e nel limite della quota massima del 50% dei posti, con riferimento alla medesima categoria, di cui si prevede la copertura, in correlazione con gli altri strumenti di programmazione strategica annuale dell'ente.

Art.3

Soggetti destinatari

1. Alle procedure comparative possono partecipare i dipendenti in servizio di ruolo assunti dall'Ente locale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, destinatari del CCNL Funzioni locali, appartenenti alla categoria immediatamente inferiore a quella correlata al posto oggetto di selezione, in servizio attivo presso il Comune di Calcinaia alla data di avvio e conclusione della procedura.

2. I dipendenti provenienti da altra amministrazione mediante trasferimento per mobilità nell'arco temporale del triennio precedente alla procedura, rilevante ai fini della valutazione positiva della performance, possono presentare istanza di partecipazione.

Le valutazioni ottenute dai dipendenti presso terze amministrazioni vengono aritmeticamente

parametrate, se espresse in scala differente, secondo le modalità di attribuzione dei punteggi previste nell'ente dal Sistema di valutazione della performance vigente nel Comune di Calcinaia.

Art. 4

Requisiti di partecipazione/accesso procedura

Potranno accedere alle progressioni di carriera i soggetti di cui all'articolo precedente, in possesso dei seguenti requisiti:

1. valutazione positiva conseguita negli ultimi tre anni in servizio; nel caso il dipendente abbia riportato una valutazione negativa, secondo le previsioni del vigente Sistema di valutazione della performance, anche solo in uno degli anni del triennio in esame, deve essere escluso dalla partecipazione alla procedura in quanto non in possesso dei requisiti di legge.
2. assenza di provvedimenti disciplinari nell'ultimo biennio antecedente il termine di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di selezione.
3. possesso del titolo di studio previsto per l'accesso dall'esterno, nello specifico:
 - per la categoria "B": scuola dell'obbligo ed idonea attestazione professionale o documentata esperienza maturata nello svolgimento di attività ascrivibili al profilo
 - per la categoria "C": diploma di scuola secondaria superiore di secondo grado
 - per la categoria "D": laurea triennale, diploma di laurea del previgente ordinamento universitario, laurea specialistica o laurea magistrale, eventuale abilitazione professionale se richiesta.

Per alcuni particolari profili, in relazione alla specificità del contenuto in termini di mansioni e relative competenze tecnico-professionali, può essere richiesto il possesso di un determinato titolo di studio universitario, anche di secondo livello e/o la relativa abilitazione professionale.

4. possesso di un'anzianità minima di 5 anni nella categoria immediatamente inferiore. Nel caso di progressione di carriera verso la categoria C potranno partecipare i dipendenti che avranno maturato un'anzianità minima di 5 anni sia nella categoria di accesso B1 che B3.

Art. 5

Parametri di selezione

1. La selezione tra i dipendenti partecipanti a ciascuna procedura di selezione verticale come individuati all'articolo 3 ed in possesso dei requisiti dell'articolo 4, avverrà mediante comparazio-

ne dei seguenti elementi/parametri:

- media dei valori della valutazione positiva del triennio;
- titoli di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso dall'esterno
- incarichi conferiti e/o rivestiti all'interno della pubblica amministrazione, purché attinenti con il profilo da ricoprire.

2. Tutti i requisiti per partecipare debbono essere posseduti alla data di presentazione dell'istanza di partecipazione da parte del dipendente e debbono permanere fino al momento della proposta di stipula del contratto individuale di lavoro nella nuova categoria, in favore del vincitore della selezione.

Art. 6

Modalità di svolgimento

1. Il responsabile del servizio Economico finanziario, di concerto con il responsabile del Servizio interessato alla progressione di carriera, dispone l'emanazione di un avviso di indizione della procedura per l'effettuazione delle progressioni di carriera, contenente l'indicazione dei requisiti di partecipazione, dei criteri o parametri di composizione della graduatoria di merito e delle modalità e tempi di presentazione delle istanze da parte dei dipendenti, a norma del presente regolamento.

2. L'avviso di cui al comma precedente, approvato con atto del responsabile del servizio Economico finanziario, viene pubblicato all'albo per 15 (quindici) giorni consecutivi. Della pubblicazione dell'avviso viene data immediata comunicazione a tutti i dipendenti mediante l'invio di un messaggio per posta elettronica, utilizzando a tal fine l'indirizzo e-mail istituzionale di ciascun lavoratore. La pubblicazione dell'avviso all'albo e la relativa comunicazione via e-mail assolvono integralmente alle esigenze di pubblicità della procedura. L'avviso prevede un termine per la presentazione delle istanze da parte del personale di giorni 15 (quindici) dalla pubblicazione.

3. Il dipendente che intende partecipare alla procedura presenta istanza a ciò finalizzata secondo le modalità previste nell'avviso. L'istanza contiene la puntuale indicazione dei requisiti e degli eventuali titoli posseduti dal dipendente in quanto utili alla partecipazione alla procedura.

4. La sezione Personale provvede all'istruttoria delle domande di partecipazione alla selezione verticale presentate dai dipendenti verificandone il possesso dei requisiti. Nel caso di dipendenti che provengono da altra amministrazione, la verifica dei requisiti dovrà essere effettuata mediante richiesta di attestazione presso l'ente di provenienza.

Il responsabile del servizio Economico finanziario, con propria determinazione, dispone

l'ammissione o l'esclusione dei dipendenti.

5. La progressione di carriera viene attribuita al dipendente utilmente collocato in graduatoria agli esiti della definizione di una procedura comparativa ad opera di una commissione nominata secondo il successivo art. 6 e seguenti del presente Regolamento, in conformità ai requisiti, ai criteri e alla procedura definiti dalla fonte legale, contrattuale e dal presente Regolamento.

Art. 7

Commissione

1. La valutazione delle candidature e la valorizzazione dei punteggi conseguiti da ciascun candidato, nonché la conseguente composizione della graduatoria di merito, sono redatte da un'apposita Commissione.

2. La Commissione è composta dal Segretario comunale – Presidente, dal Responsabile del Servizio interessato dalla progressione di carriera, da un membro esterno che, qualora dipendente pubblico, deve essere inquadrato almeno nella stessa o corrispondente categoria di destinazione della progressione verticale e da un segretario verbalizzante.

3. La Commissione definisce il punteggio attribuito a ciascun candidato utilizzando i seguenti criteri/parametri, come meglio specificato nel successivo articolo 7:

- valutazione (positiva) conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni, secondo le definizioni e disposizioni del vigente Sistema per la misurazione e valutazione della performance dell'ente;
- valutazione di eventuali titoli di studio ulteriori, purché pertinenti con il posto oggetto della progressione di carriera, rispetto a quello richiesto per l'accesso dall'esterno alla categoria oggetto della progressione di carriera;
- valutazione del numero e della tipologia degli incarichi rivestiti dal dipendente durante il servizio prestato per l'ente e/o durante il suo percorso professionale nella pubblica amministrazione, purché pertinenti con il posto oggetto della progressione di carriera.

Art. 8

Valutazione delle candidature

1. Ai fini della selezione comparativa ciascun candidato è valutato in centesimi. A tale fine i parametri indicati nel precedente articolo sono così declinati:

- a) Media delle valutazioni conseguite dal dipendente negli ultimi tre anni di servizio, valutati antecedentemente al termine di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di selezione. Il punteggio massimo attribuibile è pari a 25 punti.

La valutazione media della valutazione così calcolata determina l'attribuzione dei seguenti punteggi:

VALUTAZIONE PERFORMANCE	PUNTEGGIO
Inferiore a 50 (compreso)	0
Fra 51 e 85 (compresi)	5
Fra 86 e 99 (compresi)	15
Pari a 100	25

b) Possesso di titoli di studio ulteriori a quelli per l'accesso dall'esterno – massimo punti 25

Progressione carriera da B a C
Laurea triennale – **punti 5**

Progressione carriera da C a D
Laurea specialistica o laurea magistrale o diploma di laurea di vecchio ordinamento – **punti 8**

Laurea specialistica o laurea magistrale o diploma di laurea di vecchio ordinamento – **punti 8**

Dottorato di ricerca, master universitario di 1° o 2° livello (D.M. 270/2004) - **10 punti aggiuntivi**

Dottorato di ricerca, master universitario di 1° o 2° livello (D.M. 270/2004) – **10 punti aggiuntivi**

abilitazione e/o qualificazione all'esercizio professionale attinente – **5 punti aggiuntivi**

Seconda laurea oltre a quella sopra considerata – **7 punti aggiuntivi**

Seconda laurea specialistica o laurea magistrale o diploma di laurea di vecchio ordinamento – **7 punti aggiuntivi**

abilitazione e/o qualificazione all'esercizio professionale attinente – **5 punti aggiuntivi (se in possesso di laurea) oppure 3 punti aggiuntivi (se non in possesso di laurea)**

c) incarichi conferiti/rivestiti dal dipendente attinenti al profilo oggetto di selezione punti 50

La commissione attribuirà 10 punti per ogni incarico attinente fino al punteggio massimo destinato al parametro

2. In caso di parità di punteggio, avrà la precedenza il candidato che ha ottenuto un punteggio più elevato al parametro c). In caso di ulteriore parità la commissione effettuerà un colloquio di approfondimento in relazione alla valorizzazione delle esperienze e delle professionalità indicate dal candidato in sede di istanza.

Art. 9

Norma finale di rinvio

Per quanto non disciplinato nel presente regolamento si fa rinvio alle norme di legge e ai regolamenti vigenti, nonché alle disposizioni previste dal C.C.N.L. in vigore al momento della pubblicazione del bando delle progressioni verticali.